

Numero della proposta

202

CAMERA DEI DEPUTATI

—
Sessione 1867

presidenza Peruzzi
Proposta di Legge presentata nella tornata del 19. Giugno 1868
dal Ministro *Deputato Brunetti*

OGGETTO

Relatore

Approvata nella tornata del

186

N° 202

274



COMMISSIONE ELETTA DAGLI UFFICI

- | | | | |
|--------|-------------------------|--------|-------------------------|
| Uff. 1 | <u>Almar</u> | Uff. 6 | <u>Lombardi-Morelli</u> |
| „ 2 | <u>Manzoni</u> | „ 7 | <u>Nelli di Bianchi</u> |
| „ 3 | <u>Almar</u> | „ 8 | <u>Salvini</u> |
| „ 4 | <u>Marzetti-Volpini</u> | „ 9 | <u>Alfani</u> |
| „ 5 | <u>Vaschetti</u> | | |

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Presidente Almar
 Segretario Salvini
 Relatore _____

DISTRIBUITO AGLI UFFICI

il 27 Giugno 1868

PRESENTATA LA RELAZIONE

il _____

Approvata la Legge nella tornata del _____

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

- | | | |
|-------------------------|---------------------------|-----------------------|
| Alle ore <u>11 ant.</u> | del <u>10 Luglio 1868</u> | nel <u>Palazzo 57</u> |
| Alle ore <u>11 ant.</u> | del <u>13</u> | nel <u>Palazzo 57</u> |
| Alle ore _____ | del _____ | nel _____ |
| Alle ore _____ | del _____ | nel _____ |
| Alle ore _____ | del _____ | nel _____ |
| Alle ore _____ | del _____ | nel _____ |
| Alle ore _____ | del _____ | nel _____ |
| Alle ore _____ | del _____ | nel _____ |
| Alle ore _____ | del _____ | nel _____ |
| Alle ore _____ | del _____ | nel _____ |
| Alle ore _____ | del _____ | nel _____ |
| Alle ore _____ | del _____ | nel _____ |
| Alle ore _____ | del _____ | nel _____ |
| Alle ore _____ | del _____ | nel _____ |
| Alle ore _____ | del _____ | nel _____ |
| Alle ore _____ | del _____ | nel _____ |

NB. Il Segretario è pregato di indicare la costituzione della Commissione; ed occorrendole di ritenere parte dei documenti o tutto l'incartamento di farne apposita annotazione nella seconda pagina della cartella, che occorre venga sempre restituita alla Segreteria.

N° 202

SESSIONE 1867
PRIMA DELLA X LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE
presentato dal deputato BRUNETTI
preso in considerazione
nella tornata del 19 giugno 1868

Discussione del dazio consumo sugli olii nella piazza
di deposito

COMMISSIONE ELETTA DAGLI UFFICI

- | | | | |
|--------|----------------------------|--------|--------------------------|
| Uff. 1 | <u>Petrone</u> | Uff. 6 | <u>Tommasi-Morelli</u> |
| „ 2 | <u>Brunetti</u> | „ 7 | <u>Diotti di Bianchi</u> |
| „ 3 | <u>Amor</u> | „ 8 | <u>Salvini</u> |
| „ 4 | <u>Morrelli-Morhognini</u> | „ 9 | <u>Uccelli</u> |
| „ 5 | <u>Varechelli</u> | | |

COSTITUZIONE DELLA COMMISSIONE

Presidente Amor

Segretario Salvini

Relatore _____

DISTRIBUITO AGLI UFFICI

il 27 Giugno 1868

PRESENTATA LA RELAZIONE

il _____

Approvata la Legge nella tornata del _____

CONVOCAZIONE DELLA COMMISSIONE

Alle ore <u>11 ant.</u>	del <u>10 Luglio 1868</u>	nel <u>Giudizio 57</u>
Alle ore <u>11 ant.</u>	del <u>13 "</u>	nel <u>29 Intervento 1868</u>
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____
Alle ore _____	del _____	nel _____

NB. Il Segretario è pregato di indicare la costituzione della Commissione; ed occorrendole di ritenere parte dei documenti o tutto l'incartamento di farne apposita annotazione nella seconda pagina della cartella, che occorre venga sempre restituita alla Segreteria.

CAMERA DEI DEPUTATI

PROGETTO DI LEGGE

presentato dal deputato BRUNETTI

*preso in considerazione
nella tornata del 19 giugno 1868*

Riscossione del dazio consumo sugli olii nelle piazze
di deposito.

SIGNORI! — L'olio d'oliva essendo fra i più ricchi prodotti della nostra penisola, il cui valore cresce in ragione diretta delle invenzioni meccaniche ed industriali, parmi opera da buoni economisti renderne quanto più si può agevole il commercio, e disimpacciarlo dei molti ostacoli, spesso inutili, sempre fastidiosi, senza arrecare pertanto nocimento alle finanze dello Stato. Questo scopo e questo limite mi propongo nel presentarvi questo breve disegno di legge.

Nelle piazze di deposito di olii in Italia, sia perchè questa merce di natura sua può lungamente tenersi non soggetta a deperimento, sia per antiche abitudini commerciali, vi ha una serie di speciali contrattazioni ed una così speciale circolazione del genere all'estero ed all'interno, che resiste alla pressione delle leggi daziarie in una lotta continua, che però ne ritarda i movimenti con danno del commerciante e del produttore.

A voi è noto che il regio decreto luogotenenziale del 28 giugno 1866, n° 3018, che ha forza di legge, estese alle farine, al riso, al burro, al sego, allo strutto bianco, allo zucchero ed agli olii la legge del 3 luglio 1864,

n° 1827, che aveva colpito di una tassa di consumo il vino, l'aceto, l'acquavite, l'alcool, i liquori e le carni. Di regola nei comuni chiusi il dazio si riscuote alla introduzione (1). La legge presume sempre la consumazione del genere introdotto. Pure questa presunzione cessa riguardo alle merci di transito, evidente eccezione, che va nella natura delle cose.

Oltre a ciò, essendo molte merci introdotte temporaneamente a fine di essere riesportate, la presunta consumazione avrebbe non solo offeso la giustizia, ma il commercio e la economia. Di qui le due grandi e sole eccezioni che sono nella legge, cioè il *deposito* e la *riesportazione*. Va esente da dazio colui che preventivamente fa dichiarazione di deposito; si restituisce invece il dazio pagato a colui che, senza preventiva dichiarazione di deposito, dimostra la posteriore riesportazione. Queste due grandi eccezioni sembrano lasciare spazio sufficiente al libero movimento d'ogni commercio. Ma, quei due fatti per essere ben constatati

(1) Articolo 6 della legge 3 luglio 1864.

al Governo hanno bisogno di tali cautele, che per le grandi piazze di commercio oleario distruggono il beneficio dell'eccezione.

§ 1.

Esaminiamo la esenzione per deposito, qual è ordinata dal regolamento del 25 novembre 1866, n° 3351, per la esenzione delle anzidette leggi 3 luglio 1864 e 28 giugno 1866.

Primamente, quando non vi ha diretta custodia dell'ufficio daziario, e il deposito voglia farsi in magazzini privati, questi debbono essere verificati ed approvati dall'autorità daziaria (1). Deve quindi presentarsi dichiarazione preventiva e specificata del nome del deponente, della qualità e quantità dei colli, nonchè dei magazzini destinati. Di più (condizione gravissima) si richiede una sufficiente cauzione pel dazio (2). Adempiti così a queste preliminari cautele, il trasporto del genere non può farsi che con la scorta degli agenti daziari che debbono verificarne la quantità e qualità prima di essere immessi in magazzino (3). Il deponente ottiene quindi la licenza di deposito.

Ma il deposito dee serbare quella immobile destinazione che il nome stesso gli assegna; non può, non deve sfuggire all'occhio sospettoso della finanza. Per lo che i magazzini privati debbono essere chiusi a due differenti chiavi, una delle quali rimane presso l'ufficio daziario. Da ultimo è interdetto al proprietario di entrare in quei magazzini senza la permissione dell'ufficio e lo intervento degli agenti del dazio (4).

Sciolto dipoi il deposito, all'uscita del genere si agguingono nuove formalità e nuovi fastidi, perocchè si è obbligato ad una seconda dichiarazione, e la dogana verifica il genere che si esporta.

§ 2.

Quando non si voglia sottostare alle preventive dichiarazioni di deposito, la legge provvede con la seconda eccezione, cioè con la restituzione della tassa nella riesportazione del genere. Questa eccezione, che l'articolo 17 dell'anzidetta legge 3 luglio 1864 concedeva a beneficio soltanto dell'uva, del mosto e del vino immesso nel comune, fu estesa dal regio decreto del 28 giugno 1866 agli olii ed alle olive. Innanzi tutto vi

(1) Articolo 27 del regolamento.

(2) Articolo 30 del regolamento.

(3) Articolo 31 del regolamento.

(4) Articolo 37 del regolamento.

è chiaro come non sia cosa di piccol momento nel commercio erogare delle somme, e restarne privo per lungo tempo, tuttochè si ottenga di poi il beneficio della restituzione. Ma perchè con quest'eccezione non fosse eluso l'interesse del Governo, furono giustamente nel regolamento prescritti termini e formalità speciali. Cioè deve anzi ogni altro precedere la dichiarazione, che descriva il nome dell'immittente, la quantità e qualità delle merci, la riserva di esportarle, il luogo di deposito, e il tempo entro il quale deve seguire la esportazione del genere (1). Ma questo tempo non può essere maggiore di un anno, in guisa che, scaduto il termine dell'anno, non si fa più diritto alla restituzione del dazio già pagato (2). L'immittente deve tenere speciale registro (3). Giunto il tempo della esportazione, il proprietario della merce, per ottenere la restituzione della tassa, deve fare un'altra dichiarazione, che indichi il luogo ed il tempo dell'uscita; nè è ammessa alla restituzione del dazio che la persona stessa, in nome della quale seguì l'immissione, ovvero il suo procuratore, se impedita, ed il suo successore, se trapassata, purchè sia legalmente giustificata la qualità loro all'atto dell'esportazione. Chi abbia acquistato il genere dall'immittente potrà avere la restituzione, se la contrattazione sia stata notificata all'amministrazione daziaria locale con espressa dichiarazione di voler profittare del diritto di esportare il genere riservato all'introduttore (4).

§ 3.

Codesti termini e tutte codeste cautele e formalità speciali sono indispensabili e logiche per l'attuazione della legge. Ma l'ordine di riscossione della tassa secondo il concetto di quelle due leggi e le condizioni prescritte dal regolamento, che sono in generale conseguente esplicazione di quel concetto, sono assolutamente inconciliabili col movimento degli olii in quei comuni del regno, che sono riconosciuti nel commercio come piazze di depositi.

La Camera di commercio di Lecce, provincia, che fornisce il maggiore olio alle fabbriche d'Europa, di buon'ora si accorse degli inconvenienti inevitabili per l'applicazione di quelle leggi, e ne fece accurato esame nella sua deliberazione del 31 gennaio 1867, e in pe-

(1) Articolo 42 del regolamento.

(2) Articoli 42 e 47 del regolamento.

(3) Articolo 43 del regolamento.

(4) Articolo 44 del regolamento.

tizione diretta alla Camera dei deputati addì 25 febbraio detto anno. Il Ministero di finanza in nota de' 5 marzo 1867 riconobbe la giustizia delle osservazioni fatte dalla Camera di commercio di Lecce, se non che bene avvertiva, che a liberare il commercio oleario dai vincoli daziari era necessario speciale disegno di legge.

Ed i fatti, o signori, si presentano di una evidenza, che non potrebbe desiderarsi maggiore.

Nelle grandi piazze di depositi di olii, come Taranto, Gallipoli, Rossano, Messina, Bari, Genova, ecc., l'olio che si consuma è una infinitesima parte di quello che vi s'introduce. In Gallipoli, per esempio, isoletta di appena 8 mila abitanti, s'introducono ogni anno 200 mila, 400 mila, e perfino 500 mila quintali di olio. I depositi sono presso negozianti, che ne fanno speciale commercio. Tutti i proprietari vanno là a depositare il loro olio, e ne ricevono dal negoziante una polizza, che ha la forma ed il valore di un biglietto al portatore, e si vende sul mercato come qualunque effetto commerciale, gira di mano in mano, si obbliga in mille guise, si dà a cauzione di speciali contrattazioni.

Quindi il produttore, affidando il suo olio ai grandi serbatoi del negoziante, non assegna, nè può assegnare a quel deposito uno scopo determinato; egli aspetta il movimento del commercio, ed ora lo vende in polizza sul mercato, ora lo vende al negoziante stesso presso cui è depositato; quando lo ritira in parte per proprio uso, quando lo esporta dal comune per l'interno, quando lo esporta all'estero; vi ha, insomma, in queste usanze tradizionali ed utilissime tanta mobilità di posizioni, che sono inconciliabili colle leggi e col regolamento. Onde niuno trova il suo tornaconto a valersi della preventiva dichiarazione di deposito per godere dell'esenzione dalla tassa. La cauzione richiesta sarebbe impossibile a tante migliaia di produttori. Le dichiarazioni anticipate, l'accompagnamento delle scorte, la verifica del genere, l'approvazione dei magazzini, la licenza di deposito sono vincoli insopportabili, contrari allo speciale movimento degli olii, che ha sopra ogni altro il pregio di tante combinazioni commerciali. Chi è poi quel proprietario che interdirebbe a se medesimo di entrare in quei magazzini, dove ha bisogno di entrare più volte ogni giorno? E chi è quel negoziante che affiderebbe a qualunque agente del Governo una chiave del suo magazzino, dove conserva il tesoro di 50 mila quintali d'olio?

Nel deposito, quale è concepito e regolato dalle leggi, la merce resta chiusa ed immobilizzata fino a

nuova destinazione; nel deposito, invece, quale si concepisce nel commercio attuale, e quale si pratica nelle piazze del regno, è una massa immensa di olio, nella quale va confusa la specie di diversi produttori, è una massa d'olio che si divide continuamente e continuamente si condensa mercè le contrattazioni; che va, viene, esce, ritorna, si aumenta, decresce, si esporta ora all'interno, ora all'estero, con movimento vario, continuo, crescente d'ogni maniera.

È però che di questa eccezione di legge non ha voluto, nè può profittare nessuno.

La seconda eccezione poi, cioè la restituzione della tassa all'atto della riesportazione, è una condizione più grave della dichiarazione di deposito. Perciocchè il danno del pagamento di somme talvolta ingenti non è punto compensato dalla restituzione. Là dove entrano, a mo' d'esempio, 400 mila quintali d'olio, le somme da anticipare ascendono a ben molti milioni di lire, che nulla fruttano al contribuente, ma gli tolgono il capitale più produttivo. Per poche migliaia di lire, valore del dazio di consumazione dell'olio nelle piazze poco popolose, si tolgono al commercio ed all'industria dei milioni, che o restano lungo tempo nelle mani della finanza, o producono nelle mani della Compagnia e di altri appaltatori quel frutto che ingiustamente si toglie ai produttori; non vi ha nè giustizia, nè economia.

Il termine poi di un anno, oltre il quale non si ammette restituzione, è fatale alla proprietà. Egli è constatato dalle Camere di commercio, ed i fatti sono notissimi, che molti proprietari tengono talvolta per 10 anni ed anche per 20 anni il loro olio presso i negozianti nelle piazze di deposito. Qualunque presunzione di legge è impotente di fronte ai fatti constatati.

Ma finchè non vi sarà libertà assoluta del commercio oleario, è naturale che la finanza si munisca di termini e cautele esiziali al commercio. Posto il principio della legge, che il dazio si riscuote all'introduzione del genere, questo concetto deve esplicarsi in quelle cautele, che non permettono le elusioni e le frodi. Onde a nulla gioverà qualunque modificazione del regolamento; per gli olii è mestieri abbandonare il modo di riscossione della tassa stabilita colla legge, sostituendo un metodo, che concilia la libertà del commercio coll'interesse della finanza.

Non è mia intenzione che sia menomato punto il prodotto della tassa; lo vorrei anzi certo ed assicurato.

L'ultimo scopo della legge è ottenere il dazio sulla consumazione dell'olio.

V'ha pochi comuni del regno, che siano riconosciuti nel commercio come piazze di deposito di olii: per quanto io sappia, si riducono tutti a 20, cioè Rossano, Gioia, Bari, Molfetta, Monopoli, Brindisi, Taranto, Gallipoli, Lecce, Messina, Catania, Livorno, Ancona, Venezia, Savona, Genova, Cagliari, Sassari, Bosa e Oristano.

Assicurare quindi il dazio di consumo in questi paesi con norme eccezionali non turba l'economia della legge, nè può tornare a detrimento delle finanze.

Egli è facile accertare coi registri degli anni precorsi il *maximum* della consumazione locale in questi paesi, tra' quali ve n'ha de' piccolissimi. Ancora senza statistiche può facilmente calcolarsi quant'olio si consumi in un paese, tenendo conto della popolazione, delle sue abitudini, e delle industrie, che vi si alimentano. Perchè anzi il Governo non mai venga frodato, lascio al criterio stesso del Governo determinare il valore del consumo. Le idee dei municipi, il parere delle Camere di commercio e le osservazioni delle direzioni

delle gabelle sono elementi sufficienti a stabilire dati non lontani dal vero. L'errore di qualche migliaio di lire, sia a danno dei contribuenti, sia a danno della finanza, sarebbe largamente compensato dalla maggiore agevolezza dei movimenti nel commercio oleario, che sviluppa sempre più la ricchezza del paese.

Nè voi maraviglierete che queste norme speciali non si estendano ad altre derrate colpite dalla tassa, come il vino, le carni, le gasose e simili. Imperocchè è noto che la produzione olearia è quella che offre all'Italia le maggiori esportazioni, e che però riesce di maggior interesse. Oltre a ciò l'olio non va per lunghi anni soggetto a deperimento, come il vino e gli altri prodotti contemplati nelle due leggi di tassa. Da ultimo l'olio presenta dei caratteri speciali quanto alle forme di deposito ed alle contrattazioni, che lo distinguono da qualunque altra produzione.

Queste considerazioni mi confortano ad affidare questo breve disegno di legge alla retta intelligenza della Camera e del Governo.

PROGETTO DI LEGGE.

Art. 1.

Nei comuni di Rossano, Gioia, Bari, Molfetta, Monopoli, Brindisi, Taranto, Gallipoli, Lecce, Messina, Catania, Livorno, Ancona, Venezia, Savona, Genova, Cagliari, Sassari, Bosa e Oristano, riconosciuti nel commercio come piazze di deposito di olii, cessano di aver vigore i modi di riscossione della tassa sul consumo di detta derrata, prescritti pei comuni chiusi dalla legge del 3 luglio 1864, dal regio decreto 28 giugno 1866 e dal corrispondente regolamento del 25 novembre 1866.

Art. 2.

I comuni anzidetti pagheranno per tassa di consumo degli olii quella somma che il Ministero delle finanze stabilirà annualmente sulla proposta dei municipii, sentito il parere delle rispettive Camere di commercio, e le osservazioni delle rispettive direzioni delle gabelle.

Art. 3.

La presente legge avrà effetto dal 1° settembre del corrente anno.

Dazio consumo
sull'olio

12651.

Livorno 10 luglio 1863

N° 202.

La Commissione del progetto N° 202
delibera venga pregato il
vostro alla spina no intervenire
ad hoc fare in quel giorno ed
la spina stabilire

Il Presidente
Ciarra

Salvo Segret

Provocare la commissione per lunedì 13. al tocco con intervento
del Ministro delle Finanze - arretrato au Replante



Genova 13 Luglio 1868.

A. R. R.

La Commissione procedendo alla
discussione dell'ordine ministeriale della
ad esso si propone nel 9° ed 10° di presentare
al Parlamento un progetto di legge di
applicazioni alla legge di Dazio Consumo, e
regolamento annesso, formale tipo di discussione
in merito al presente progetto

Il Presidente
Cunzio

Il Segretario

1° M. Mandato approvativo, con una ord^{del} del giorno
che estende il beneficio per tutti i comuni
che ne facciano richiesta

2° " Simile

3° " Simile copiando al Ministero le parti
di estendere l'operazione ad altri comuni

4° " Mancano

5° " Simile si vorrebbe estendere, altri articoli
il potere proprio per gli altri

6° " Simile agli art 1. 2. 3°

7 Mandato di fiducia

8 Mandato di fiducia

9 Mancano

CAMERA
SEGRETARIA
DEI DEPUTATI

Progetto di Legge
per la riscossione del dazio consu-
mo degli olii nelle Piazze di deposito

G. Brunetti *fulz*
Deputato di Firenze

Firenze 3 Giugno 1868

Signori:

L'olio di oliva essendo frai più ricchi prodotti della nostra penisola, il cui valore cresce in ragione diretta delle invenzioni meccaniche ed industriali, parmi opera da buoni e conomisti renderne quanto più si può agevole il commercio, e disimpacciarlo dei molti ostacoli, spesso inutili, sempre fastidiosi, finora arrecare pertanto nocimento alle Finanze dello Stato. Questo scopo e questo limite mi propongo nel presentarvi questo breve disegno di legge.

Nelle piazze di deposito di olii in Italia, sia perchè questa merce di natura sua più facilmente tenersi non soggetta a deperimento, sia per antiche abitudini commerciali, vi ha una serie di speciali contrattazioni, ed una così speciale circolazione del genere all'estero ed all'interno, che resiste alla pressione delle leggi daziarie in una lotta continua, che però ne ritarda i movimenti con danno del commerciante e del produttore.

A voi è noto, che il Regio Decreto Surogatoemenzionale del 28 Giugno 1866, n.º 3018, che ha forza di legge, estese alle farine, al riso, al burro, al sesgo, allo stutto bianco, allo zucchero ed agli olii la legge del 3 Luglio 1862, n.º 1827, che aveva colpito

to di una tassa di consumo il vino, fraccato, l'acquavite, l'alcool, i liquori e le carni. Si regola nei comuni chiusi il dazio fr' riscuo alla introduzione. La legge presume sempre la consumazione del genere introdotto. Pure questa presunzione cessa riguardo alle merci di transito, evidente eccezione, che va nella natura delle cose.

Oltre a ciò, essendo molte merci introdotte temporaneamente a fine di essere riesportate, la presunta consumazione avrebbe non solo offeso la giustizia, ma il commercio e l'economia. Di qui le due grandi eccezioni e sole, che sono nella legge — cioè il Deposito e la Riesportazione. Va esente dal dazio colui, che preventivamente fa dichiarazione di deposito: — si restituisce invece il dazio, pagato, a colui, che, senza preventiva dichiarazione di deposito, dimostra la posteriore riesportazione. Queste due grandi eccezioni sembrano lasciare spacio sufficiente al libero movimento d'ogni commercio. Ma quei due fatti, per essere ben constatati al Governo, hanno bisogno di tali cautele, che per le grandi piazze di commercio oleario dipreggono il beneficio dell'eccezione.

§. 1°

Esaminiamo la esenzione per deposito, quale ordinata dal Regolamento del 25 Nov. 1866

(1) art. 6. Legge 3 Lugl. 1864.

(1) art. 27
(4) art. 3

200
n.º 3351, per la esecuzione delle anzid. leggi
3 Luglio 1864 e 28 Giugno 1866.

Primamente, quando non vi ha diretta custo-
dia dell'ufficio daziario, e il deposito voglia
farsi in magazzini privati, questi debbono esse-
re verificati ed approvati dall'autorità dazia-
ria (1) Dee quindi presentarsi dichiarazione
preventiva e specificata del nome del deponen-
te, della qualità e quantità dei colli, nonché
dei magazzini destinati. Di più (condizione gra-
vissima) si richiede una sufficiente cauzione
per dazio (2). Adempitosi così a queste preli-
minari cautele, il trasporto del genere non può
farsi che con la scorta degli agenti daziarî,
che debbono verificarne la quantità e qualità pri-
ma di essere immessi in magazzino. (3) Il de-
ponente ottiene quindi la licenza del deposito.
Ma il deposito dee serbare quella immo-
bile destinazione, che il nome stesso gli asse-
gna; non può, non deve sfuggire all'occhio sos-
pettoso della Finanza. Per lo che i magazzini
privati debbono esser chiusi a due differenti
chiavi, una delle quali rimane presso l'ufficio
daziario. Daultimo è interdetto al proprietario
di entrare in quei magazzini senza la permis-
sione dell'ufficio e lo intervento degli agenti del
dazio (4)

Sullo dipoi il deposito, all'uscita del genere
si aggiungono nuove formalità e nuovi fastidi,
perocchè si è obbligato ad una seconda dichiara-

(1) art. 27 del Regolamento = (2) art. 30 idem = (3) art. 31 idem, —
(4) art. 37 idem —

dione, e la Dogana verifica il genere, che ~~si~~
si esporta.

S. 2.

Quando non si voglia sottostare alle pre-
sentate dichiarazioni di deposito, la Legge pro-
vede con la seconda eccezione, cioè con la resti-
tuzione della tassa nella riesportazione del
genere. Questa eccezione, che l'art. 17 della
anzid. Legge 3 Luglio 1854 concedeva a beneficio
soltanto dell'uva, del mosto, e del vino im-
mezzo nel Comune, fu esteso dal Regio Decreto
del 28 Giugno 1855 agli olii ed alle olive.
Innanzi tutto vi è chiaro come non sia co-
sa di piccol momento nel commercio erogare
delle somme, e restarne privo per lungo tempo,
tuttoché si ottenga dipoi il beneficio della resti-
tuzione. Ma perché con questa eccezione non
fosse eluso lo interesse del Governo, furono
giustamente nel Regolamento prescritte termi-
ni e formalità speciali. cioè deve anzi ogni
altro precedere la dichiarazione, che descriva il
nome dell'immittente, la quantità e qualità
delle merci, la riserva di esportarlo, il luogo
di deposito, e il tempo, entro il quale dee segui-
re la esportazione del genere (1). Ma questo tem-
po non può essere maggiore di un anno, in-
guisa, che, scaduto il termine dell'anno, non
si fa più diritto alla restituzione del dazio già
pagato (2). L'immittente dee tenere speciale re-
gistro (3) giunto il tempo della esportazione, il

(1) art. 42 del Regolamento = (2) art. 42 e 47 Dem -

(3) art. 43 Dem -

il proprietario della merce, per ottenere la restituzione della tassa, deve fare un'altra dichiarazione, che indichi il luogo ed il tempo dell'uscita; ne è ammessa alla restituzione del dazio, che la persona stessa, a nome della quale segue l'immissione, ovvero il suo procuratore, se impedita, ed il suo successore, se trapassata, purché sia legalmente giustificata la qualità loro all'atto della esportazione, chi abbia acquistato il genere dall'immittente potrà avere la restituzione, se la contrattazione sia stata notificata all'amministrazione doganaria locale con espressa dichiarazione di voler profittare del diritto di esportare il genere, riservato all'importatore (1)

Art. 3°

Codesti termini, e tutte codeste cautele e formalità speciali sono indispensabili e logiche per l'attuazione della Legge. Ma l'ordine di riscossione della tassa secondo il concetto di quelle due Leggi, e le condizioni prescritte dal Regolamento, che sono in generale conseguente esplicazione di quel concetto, in quei comuni del Regno, che sono riconosciuti come ~~piazze di depositi~~ sono assolutamente inconciliabili col movimento degli olii in quei comuni del Regno, che sono riconosciuti nel commercio come piazze di depositi.

La Camera di commercio di Lecce, provincia che fornisce il maggiore olio alle fabbriche di Europa, di buon ora si accorse degli incon-

(1) art. 44 del Regolamento -

venimenti inevitabili per l'applicazione di
quelle Leggi, e ne fece accurato esame nella
Sua di liberazione del 31 Gennaio 1867, e in
petizione diretta alla Camera dei Deputati addì
25 febbrajo detto anno. Il Ministero di finan-
za in nota del 5 Marzo 1867 riconobbe la
giustizia delle osservazioni fatte dalla Camera
di Commercio di Lecce, e non che bene avvertì
va, che a liberare il commercio oleario dai
vincoli daziarî era necessario speciale disegno
di legge.

Ed i fatti, o Signori, si presentano d'una
evidenza, che non potrebbe desiderarsi maggio-
re.

Nelle grandi piagge di depositi di olii, co-
me Taranto, Gallipoli, Rossano, Messina, Ba-
ri, Genova ec. ec. l'olio che si consuma
è una infinitesima parte di quello, che
vi si introduce. In Gallipoli, per esempio,
isoletta di appena 8 mila abitanti si intro-
ducono ogni anno 200 mila, 400 mila, e per
fino 500 mila quintali di olio. I depositi so-
no presso negozianti, che ne fanno speciale com-
mercio. Tutti i proprietari vanno là a deposi-
tare il loro olio, e ne ricevono dal negoziante
una polizza, che ha la forma e il valore
di un biglietto al portatore, e si vende sul
mercato come qualunque effetto commerciale,
già di mano in mano, si obbliga in mille
 guise, si dà a cauzione di speciali contra-
zioni. Quindi il produttore affidando il suo

olio ai grandi serbatoi del negoziante non
assegna, ne può assegnare a quel deposito
uno scopo determinato: egli aspetta il movi-
mento del commercio, ed ora lo vende in
polizza sul mercato, ora lo vende al nego-
ziante stesso, presso cui è depositato, quan-
do lo ritira in parte per proprio uso, quan-
do lo esporta dal comune per lo interno, quan-
do lo esporta all'estero - vi ha insomma
in queste usanze tradizionali e tutti le stesse
tanta mobilità di posizioni, che sono incon-
ciliabili con le Leggi e col Regolamento. Or
di nuovo trova il suo tornaconto a valersi
della preventiva dichiarazione di deposito per
godere della esenzione della tassa. La cauzione
richiesta farebbe impossibile a tante miglia-
ja di produttori. Le dichiarazioni anticipate,
l'accompagnamento delle scorte, la verifica del
genere, l'approvazione dei magazzini, la li-
cenza di deposito sono vincoli inopportuni,
contrari allo speciale movimento degli olii,
che ha sopra ogni altra il pregio di tante
combinazioni commerciali. Chi è poi quel
proprietario, che interdirebbe a se medesimo
di entrare in quei magazzini, dove ha biso-
gno di entrare piu' volte ogni giorno? E chi
è quel negoziante, che affiderebbe a qualun-
que agente del governo una chiave del suo
magazzino, dove conserva il tesoro di 50 mila
quintali di olio?

Net deposito qual'è concepito e regolato dalle

Leggi la merce resta chiusa e immobiliz-
zata fino a nuova destinazione: nel de-
posito invece, quale si concepisce nel com-
mercio attuale, e quale si pratica nelle
piazze del regno, e' una massa immensa
di olio, nella quale va confusa la specie
di diversi produttori e' una massa di
olio che si divide continuamente e conti-
nuamente si condensa per merce le con-
trattazioni - che va, viene, esce, ritorna,
si aumenta, decresce, si esporta ora all'
interno, ora all'estero con movimento vario,
continuo, crescente d'ogni maniera.

E' pero' che di questa eccezione di legge
non ha voluto, ne' puo' neppure profittare
nessuno.

La seconda eccezione poi, cioe' la restituzi-
one della tassa all'atto della riesportazio-
ne e' una condizione piu' grave della di-
chiarazione di deposito. Perciocche' il danno
del pagamento di somme talvolta ingen-
ti non e' punto compensato dalla restituzi-
one. La', dov'entrano, a mo' d'esempio,
400 mila quintali di olio, le somme da
anticipare ascendono a ben molti milia-
ni di lire, che nulla fruttano al contribuente,
ma gli tolgono il capitale piu' produttivo.
Per poche migliaia di lire, valore del
dazio di consumazione dell'olio nelle piazze
poco popolose, si tolgono al commercio e

alla industria di milioni, che o restano
lungo tempo nelle mani della finanza, o
producono nelle mani della Compagnia e d'altri
appaltatore quel frutto, che ingiustamente
si ~~fa~~ taglia ai produttori: non v'ha ne'
giustizia, ne' economia.

Il termine poi di un anno, oltre il
quale non si ammette restituzione, è fatto
le alla proprietà. Egli è constatato dalle
Cameri di Commercio, e i fatti sono no-
tissimi, che molti proprietari tengono tal
volta per 10 anni, ed anche per 20 anni
il loro olio presso i negozianti nelle
più di deposito. Qualunque presunzione
di legge è impotente di fronte ai fatti con-
statati.

Ma finché non vi sarà libertà assoluta
del commercio oleario, è naturale che la
Finanza si munisca di termini e cautele,
opiziali al commercio. Posto il principio della
Legge, che il dazio si riservi alla introdu-
zione del genere, questo concetto deve esplicarsi
in quelle cautele, che non permettano le elu-
sioni e le frodi. Onde a nulla gioverà qua-
lunque modificazione del regolamento per
gli olii e mestieri abbandonare il modo di
riscossione della tassa stabilita con la legge,
sostituendo un metodo che concili la libertà
del commercio con lo interesse della finanza.
Non è mia intenzione che sia menomato punto

il prodotto della tassa; lo vorrò anzi
certo ed assicurato.

L'ultimo scopo della Legge è ottenere il
dazio sulla consumazione dell'olio.

Vi ha pochi comuni del Regno, che siano
riconosciute nel commercio come piazze di de-
posito di olii: per quanto io sappia, si
riducono tutti a 16, cioè Rossano, Gioja,
Mazari, ~~M~~ Polpetta, Monopoli, Brindisi,
Taranto, Gallipoli, Lecce, Mesina, Ca-
pania, Livorno, Ancona, Venezia, Savo-
na, Genova.

Assicurare quindi il dazio di consumo
in questi paesi con norme speciali eccezio-
nali non turba la economia della Legge,
né può tornare a detrimento delle finanze.

Egli è facile accertare coi registri degli
anni precorpi il maximum della consumazione
locale in questi paesi, tra quali ne n'ha
piccolissimi. Ancora senza statistiche può
facilmente calcolarsi quant'olio si consumi
in un paese, tenendo conto della popolazione,
delle sue abitudini, e delle industrie, che vi
si alimentano. Perché anzi il Governo non
venga frodato mai, lascia al criterio stesso
del Governo determinare il valore del consumo.
Se Dec dei Municipi, il parere delle Camere
di Commercio, e le osservazioni delle Direzioni

delle Gabelle sono elementi sufficienti a proibire d'alti non lontani dal vero. L'errore di qualche migliaio di lire sia a danno dei contribuenti, sia a danno della finanza, farebbe largamente compensato dalla maggiore agevolazione dei movimenti nel commercio oleario, che sviluppa sempre più la ricchezza del paese.

Se voi maravigliate che queste norme speciali non si estendano ad altre derrate colpite dalla tassa, come il vino, le carni, le gossare e simili. Imperocchè è noto che la produzione olearia è quella che offre all'Italia le maggiori esportazioni, e che perciò riesce il primo capitale di maggiore interesse. Oltre a ciò l'olio non va per lunghi anni soggetto a deperimento, come il vino e gli altri prodotti contemplati nelle due leggi di tassa. S'addimo l'olio presenta dei caratteri speciali quanto alle forme di deposito ed alle contrattazioni, che lo distinguono da qualunque altra produzione.

Questo breve considerazione mi confortano ad affidar questo breve disegno di legge alla retta intelligenza della Camera e del Governo.

Progetto di legge
per la riscossione della tassa sul consumo
degli olii nelle piazze di deposito

Art. 1.° Nei comuni di Poggiano, Gioia, Bari,
Molpetta, Monopoli, Brindisi, Caran-
to, Gallipoli, Lecce, Messina, Cata-
nia, Livorno, Ancona, Venezia, Savo-
na e Genova, ~~Tessano di mare e S. Maria~~
~~i modi di riscossione della tassa~~ rico-
scritti nel commercio come piazze di
deposito di olii, cessano di aver vigore
i modi di riscossione della tassa sul con-
sumo di detta derrata, prescritti dalla
Legge del 3 Luglio 1864, dal Regio de-
creto 28 Giugno 1866, e dal corrispon-
dente regolamento del 25 Nov. 1866.

+ Cagliari,
Sassari,
Pozza, e
Oristano.

FF per comuni
chiusi

Art. 2.° I Comuni anzidetti pagheranno per
tassa di consumo degli olii quella somma
che il Ministero delle Finanze stabilirà
annualmente sulla proposta dei Mu-
nicipi, sentito il parere delle rispettive
Camere di commercio, e le osservazio-
ni delle rispettive Direzioni delle Ga-
belles.

Art. 3.° La presente legge avrà effetto
dal 1 Settembre corrente anno

G. Brunetti

Progetto di legge
Presentato dal deputato
Brunetti
il 3. Giugno 1868

Proposta d'innalzamento
Parlamentare annuo
alla lettura, dagli uffici
1. 336. r. p.
Letto

il 6. Giugno 1868
Per legge sopra la competenza
Sopra in considerazione della
seduta del 19. Giugno 1868.

N° 202

Progetto di legge presentato sul
deputato Brunetti

Revisione del dazio comune degli
oli nelle Piazze di deposito
Proposta di legge
Seduta del 19. Giugno 1868